Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 gennaio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 20 GENNAIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Società Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **Molini Canonica, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1969. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1969. — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1969 (Delibera 1954). — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 gennaio 1970. — **COMETAL - Commercio Metallurgico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **Elvea, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1969. — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Rimborso di obbligazioni (Delibera 1949). — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Rimborso di obbligazioni (Delibera 1954). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **Immobiliare Borromei Gorani (Immobiliare Audere), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1970. — **Zingone - Iniziative Fondiarie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1970. — **S.T.A.C. - Società Trasporti Aerei Caspoggio, in Caspoggio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **S.A.P.I.S. - Petentina Incremento Spettacoli, società per azioni, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1969. — **C.O.C. - Commercio Olii Combustibili, società per azioni, in Basaldella di Campoformido:** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1970. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1969. — **Maria Teodolinda, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1969 (Prestito obbligazionario di L. 50.000.000). — **Maria Teodolinda, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1969 (Prestito obbligazionario di L. 100.000.000). — **Casa di Cura « Villa Gemma », società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1969. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI sud 5,50 % VI e VII serie sorteggiate l'8 gennaio 1970. — **S.A.M.E. - Società Azionaria Materiali Edilizi, società per azioni, in Chiusi:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1969. — **A.C.M.A. - Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1969. — **Fabbrica italiana pile elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1969 (Delibera 1963). — **Fabbrica italiana pile elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1969 (Delibera 1961). — **Fergat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1969 (Delibera 1949). — **Fergat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1969 (Delibera 1968). — **S.A.I.T. - Società Abrasivi Industriali Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1969. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1969. — **« Sadam », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-

1980 sorteggiate l'8 gennaio 1970. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1978 sorteggiate l'8 gennaio 1970. — **« La Betulla », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **La « Residence Palace », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1969. — **« Tessab » - Tessuti, confezioni, abbigliamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1970. — **S.A.I.L. - Società Azionaria Industria e Lavorazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1969. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % 1962 sorteggiate il 23 dicembre 1969. — **« CA.ME.S. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1969. — **Carlo Giani, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1969. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 100.000 sorteggiate il 17 dicembre 1969. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 1.000.000 sorteggiate il 17 dicembre 1969. — **Campanella cantieri navali, società per azioni, già Officine costruzioni riparazioni navali Campanella Ascenso, società anonima, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1969. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. 1061.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 318;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Audiologia;
Ottica fisiopatologica;
Chirurgia vascolare;
Radiobiologia;
Chirurgia d'urgenza;
Tossicologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. 1062.

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile.

N. 1062. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 147.000.000, l'immobile sito in Roma, via Nicola Pellati nn. 80 e 82, costituito da un piano scantinato, un piano seminterrato, un piano rialzato, tre piani superiori e un piano servizi, nonchè dall'area circostante sistemata a giardino, per una superficie complessiva di mq. 1051, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma in testa alla società venditrice fra la maggiore partita 196769, foglio 795, di proprietà della società « Camilla - S.p.a. », con sede in Roma, come da rogito per notaio dottor Luigi Mauro del 10 maggio 1967.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1063.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di studi romani, con sede in Roma.

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica degli articoli 9 e 20 dello statuto dell'Istituto di studi romani, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1064.

Estinzione della società « Pro cultura Garibaldi », con sede in Mezzolombardo.

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la società « Pro cultura Garibaldi », con sede in Mezzolombardo, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio — costituito da un capitale di L. 3.750.000 — devoluto al comune di Mezzolombardo, perchè lo destini alla locale biblioteca comunale, con l'impegno di intitolare l'istituzione al nome del prof. Alberto de Eccher Dall'Eco.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1970, n. 3.

Norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alla legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le entrate relative all'esercizio finanziario 1969, accertate entro i termini regolamentari, s'intendono versate entro la data indicata dal secondo comma dello art. 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, purchè il loro versamento abbia luogo entro il 28 febbraio 1970.

I titoli di spesa relativi all'esercizio finanziario 1969, emessi entro i termini regolamentari, s'intendono pagati entro la data indicata dal secondo comma dell'articolo 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, purchè il loro pagamento abbia luogo entro il 28 febbraio 1970. Entro la medesima data è consentito il pagamento degli ordinativi e dei buoni tratti sugli ordini di accreditamento emessi nei termini regolamentari.

Nei casi di cui al comma precedente, per i pagamenti effettuati sulla base di elenchi nominativi, a seguito di autorizzazioni del Ministero del tesoro, gli uffici pagatori allegheranno ai titoli di spesa gli elenchi debitamente quietanzati.

Art. 2.

I pagamenti in favore del personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro, effettuati sulla base di elenchi nominativi, a seguito di autorizzazioni del Ministero del tesoro, sono contabilizzati per gli importi relativi senza far luogo alla emissione dei corrispondenti titoli di spesa.

Art. 3.

I pagamenti delle rate delle pensioni ordinarie e di guerra, degli assegni vitalizi, della 13ª mensilità e della indennità speciale annua in favore dei pensionati di guerra, relativi all'esercizio finanziario 1969, effettuati, a seguito di disposizioni legislative o di autorizzazioni del Ministero del tesoro, sulla base di dichiarazioni o di tagliandi quietanzati, rilasciati dagli aventi diritto o da loro rappresentanti, sono contabilizzati per i rispettivi importi, senza far luogo alla emissione dei corrispondenti titoli di spesa da parte delle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico i relativi ruoli.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai pagamenti effettuati con la procedura indicata dal comma medesimo per le rate del mese di gennaio 1970.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti le modalità procedurali eventualmente necessarie ai fini della regolarizzazione amministrativa e della contabilizzazione delle entrate e delle spese di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1970, n. 4.

Nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per stabilire un più ampio termine per la presentazione del piano di studio previsto dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione da parte dello studente del piano di studio di cui all'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è fissato al 28 febbraio 1970.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1969.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 3 giugno 1969;

Visto il decreto interministeriale dell'8 maggio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 25 maggio 1969;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 29 ottobre 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione istituite con decreto interministeriale 2 aprile 1969:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Fogli di carta già stampata e/o fascicoli già stampati, per essere confezionati in pubblicazioni varie (libri, riviste, ecc.), anche con la eventuale aggiunta di fogli e/o fascicoli stampati in Italia (con validità fino al 3 dicembre 1969)	4 dicembre 1969	3 giugno 1970
2. Pneumatici, per essere ricostituiti (con validità fino al 3 dicembre 1969)	4 dicembre 1969	3 giugno 1970

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuita con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea prorogate, per ultimo, con il decreto interministeriale 8 maggio 1969:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici, agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1969)	14 novembre 1969	13 maggio 1970
2. Cellophane tipo zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1969)	15 novembre 1969	14 maggio 1970
3. Fluido adesivo termo-indurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1969)	10 novembre 1969	9 maggio 1970
4. Glicerina nitrabile, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1969)	18 novembre 1969	17 maggio 1970
5. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1969)	18 novembre 1969	17 maggio 1970
6. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P ed S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1969)	18 novembre 1969	17 maggio 1970
7. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1969)	18 novembre 1969	17 maggio 1970

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
8. Nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1969)	14 novembre 1969	13 maggio 1970
9. Olio di anilina e carbone attivo, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1969)	22 novembre 1969	21 maggio 1970
10. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 novembre 1969)	28 novembre 1969	27 maggio 1970
11. Olive verdi o nere da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (di peso non superiore a. kg. 50) (con validità fino al 14 novembre 1969)	15 novembre 1969	14 maggio 1970
12. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1969)	14 novembre 1969	13 maggio 1970
13. Pelli da pellicceria, grezze e/o semplicemente conciate e/o tinte o comunque preparate o confezionate per essere trasformate in semilavorati (mappette, tavole, sacchi, croci e simili manufatti) e/o ulteriormente rifinite e/o trasformate in confezioni finite (con validità fino al 16 novembre 1969)	17 novembre 1969	16 maggio 1970
14. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 novembre 1969)	15 novembre 1969	14 maggio 1970
15. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1969)	15 novembre 1969	14 maggio 1970

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione ripristinate o prorogate, per ultimo, con il decreto interministeriale 8 maggio 1969:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 ammino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1969)	25 dicembre 1969	24 giugno 1970
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1969)	9 dicembre 1969	8 giugno 1970
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinizzato e/o per essere torrefatto e/o macinato e/o confezionato in recipienti di qualsiasi specie (con validità fino al 25 dicembre 1969)	26 dicembre 1969	25 giugno 1970
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 dicembre 1969)	28 dicembre 1969	27 giugno 1970
5. Carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1969)	25 dicembre 1969	24 giugno 1970
6. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1969)	16 dicembre 1969	15 giugno 1970

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
7. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1969)	19 dicembre 1969	18 giugno 1970
8. Glucosio, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1969)	25 dicembre 1969	24 giugno 1970
9. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1969)	1° gennaio 1970	30 giugno 1970
10. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1969)	1° gennaio 1970	30 giugno 1970
11. Massa di cacao (cacao macinato « liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1969)	19 dicembre 1969	18 giugno 1970
12. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 25 dicembre 1969)	26 dicembre 1969	25 giugno 1970
13. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 25 dicembre 1969)	26 dicembre 1969	25 giugno 1970
14. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o chassis (con validità fino al 25 dicembre 1969)	26 dicembre 1969	25 giugno 1970
15. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive, per lo sfruttamento sul mercato italiano, oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 25 dicembre 1969)	26 dicembre 1969	25 giugno 1970
16. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1969)	1° gennaio 1970	30 giugno 1970
17. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1969)	25 dicembre 1969	24 giugno 1970
18. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 24 dicembre 1969)	25 dicembre 1969	24 giugno 1970
19. Pigmenti fluorescenti Day Glo, per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1969)	17 dicembre 1969	16 giugno 1970
20. Tessuti di cotone incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1969)	1° gennaio 1970	30 giugno 1970

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1969

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

(263)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1969.

Determinazione dei limiti, minimo e massimo, della tariffa dei compensi dovuti per le prestazioni rese dai veterinari comunali nell'interesse dei privati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 61 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 6 della legge 12 marzo 1958, numero 296;

Visto l'allegato n. 2 al proprio decreto in data 28 luglio 1966, n. 300.XII.I.AG/13/A.12206 relativo ai limiti, minimo e massimo, della tariffa dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari comunali nell'interesse dei privati;

Rilevata la opportunità di procedere alla revisione dei limiti, minimo e massimo, previsti nel suddetto decreto del 28 luglio 1966;

Decreta:

I limiti, minimo e massimo, entro i quali i veterinari provinciali dovranno determinare i compensi per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti di interesse privato, che le vigenti disposizioni demandano al veterinario comunale, sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato al presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Limiti minimi e massimi della tariffa dei compensi dovuti per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti di interesse privato che le vigenti disposizioni demandano al veterinario comunale.

	Minimi	Massimi
1. — Certificato sanitario mod. 1 per trasporto fuori comune di carni fresche (articoli 40 e 41 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298), nonchè certificato di sanità, allegato *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 (art. 14, comma sesto, II periodo):		
a) fino a kg. 50	L. 150	L. 300
da kg. 51 fino a kg. 100	» 300	» 600
b) per ogni q.le o frazione di q.le in più	» 50	» 200
oltre i 10 quintali, a q.le	» 50	» 100
2. — Certificato sanitario mod. 2 per trasporto fuori comune di carni congelate (art. 42 del vigente regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298), nonchè certificato di sanità, allegato *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 (art. 14, comma sesto, II periodo):		
a) fino a kg. 200	» 200	» 600
per ogni q.le o frazione di q.le in più	» 50	» 100

I compensi di cui alle voci 1 e 2 possono essere determinati dal veterinario provinciale anche in misura forfettaria.

	Minimi	Massimi
3. — Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza del bestiame (art. 42 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320):		
a) fino a 10 capi di bovini o equini, ciascuno	L. 100	L. 150
per ogni capo successivo	» 20	» 30
b) fino a 20 capi suini, complessivamente	» 1000	» 1200
per ogni capo successivo	» 10	» 20
c) fino a 50 capi ovini o caprini, complessivamente	» 600	» 1000
per ogni capo successivo	» 10	» 20
4. — Certificato attestante la riconosciuta idoneità sanitaria per animali adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto (articoli 6, 39 e 43 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994):		
a) vacche: primo capo	» 1000	» 2000
per ogni capo successivo	» 200	» 500
b) asine: primo capo	» 1000	» 2000
per ogni capo successivo	» 200	» 500
c) capre e pecore: primo capo	» 500	» 1000
per ogni capo successivo	» 50	» 100
5. — Attestazione di idoneità degli spacci per la vendita di carni fresche o congelate, pollame, conigli, selvaggina, uova, prodotti della pesca freschi o congelati	» 1500	» 3000
6. — Attestazione di idoneità dei laboratori per la produzione di carni insaccate o comunque preparate (articoli 50 e 56 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298)	» 1500	» 3000
7. — Attestazione di idoneità dei locali privati di macellazione degli animali (art. 1, terzo comma, del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298)	» 1500	» 3000
8. — Attestazione di idoneità delle vaccherie per la produzione del latte comunque destinato al consumo diretto e da potersi consumare «crudo» (articoli 1 e 31 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994)	» 1500	» 3000
9. — Attestazione di idoneità delle stalle di sosta pubblica, mascalcie ed altri impianti adibiti a concentramento, all'allevamento ed al ricovero anche temporaneo di animali (art. 17 del vigente regolamento di polizia veterinaria, decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320)	» 1500	» 3000
10. — Attestazione di idoneità degli ambulatori veterinari e case di cura zooiatriche (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854)	» 1000	» 2000
11. — Attestazione di avvenuta visita degli animali abbattuti nei locali privati di macellazione, gestiti da esercenti di spacci e laboratori (articoli 11 e 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298):		
a) per il primo capo bovino, equino, bufalino adulto	» 1300	» 2000
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 600	» 1000
oltre i 5 capi, a capo	» 400	» 800
b) per il primo capo, vitello, puledro, suino, annutolo	» 800	» 1300
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 500	» 700
oltre i 5 capi, a capo	» 200	» 500
c) per il primo capo, ovino, caprino adulto e suino da latte	» 300	» 500
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 200	» 300
oltre i 5 capi, a capo	» 100	» 150
d) per il primo capo, agnello o capretto	» 200	» 300
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 100	» 200
oltre i 5 capi, a capo	» 50	» 80

	Minimi	Massimi
Nei macelli a carattere industriale di cui agli articoli 1 e 5 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298:		
a) per ogni capo bovino, equino, bufalino adulto **fino a 10 capi giornalieri** .	L. 600	L. 1200
oltre i 10 capi, a capo .	» 300	» 600
b) per ogni vitello, annutolo, puledro, fino a 10 capi giornalieri .	» 350	» 600
oltre i 10 capi, a capo .	» 180	» 350
c) per ogni suino fino a 20 capi giornalieri	» 200	» 350
oltre i 20 capi, a capo .	» 100	» 200
oltre i 50 capi, a capo .	» 60	» 120
d) per ogni capo ovino, caprino fino a 20 capi giornalieri .	» 120	» 200
oltre i 20 capi, a capo .	» 50	» 100
Nei pubblici macelli:		
a) per il primo capo bovino, equino, bufalino adulto	» 700	» 1300
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 400	» 800
oltre i 5 capi, a capo .	» 200	» 600
b) per il primo capo vitello, annutolo, puledro	» 400	» 800
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 300	» 600
oltre i 5 capi, a capo .	» 200	» 400
c) per il primo capo suino .	» 400	» 800
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 200	» 500
oltre i 5 capi, a capo .	» 100	» 300
d) per il primo capo ovino, caprino e suino da latte .	» 200	» 400
per ogni capo successivo fino al quinto capo	» 100	» 200
oltre i 5 capi, a capo .	» 40	» 100
11-*bis*. — Esame trichinoscopico per ogni capo suino	» 20	» 100
12. — Attestazione di idoneità alimentare dei prodotti ittici freschi o congelati:		
per il primo q.le	» 400	» 600
per ogni q.le successivo .	» 200	» 400
13. — Attestazione di idoneità al consumo delle carni introdotte nel comune (articoli 35, 40 e 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298):		
a) per quantitativi di carni fresche o congelate, bovine, suine, equine e bufaline, fino a kg. 100 .	» 200	» 400
per ogni q.le successivo o frazione	» 50	» 200
b) per quantitativi di carni fresche o congelate ovine e caprine:		
fino a kg. 100 .	» 300	» 500
per ogni q.le successivo o frazione	» 150	» 300

N.B. I compensi relativi alle attestazioni di cui ai numeri 11, 12 e 13 possono essere determinati dal veterinario provinciale, sentite le parti interessate, anche in misura forfettaria.

	Minimi	Massimi
14. — Attestazione di commestibilità delle carni degli animali abbattuti d'urgenza o morti (articoli 14, 18 e 20 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298):		
a) per ogni bovino, equino, bufalino adulto	» 2000	» 3000
b) per ogni vitello, annutolo, puledro	» 1000	» 1500
c) per ogni suino	» 600	» 1000
d) per ogni ovino, caprino .	» 400	» 600
15. — Attestazione di idoneità al consumo dei suini macellati a domicilio dei privati o per uso familiare, compreso l'esame trichinoscopico, a capo .	» 1000	» 1500
16. — Attestazione di avvenuta visita collegiale per il giudizio sulla commestibilità delle carni (art. 20 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298) . .	» 1000	2000

	Minimi	Massimi
17. — Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza e in arrivo per mezzo di natanti, ferrovia o automezzi, a norma degli articoli 32 e 33 del regolamento di polizia veterinaria:		
a) animali adulti: per il primo capo e fino a 5 capi, compenso unico complessivo	L. 500	L. 1000
per ogni capo successivo . . .	» 50	» 100
b) vitelli da latte: per il primo capo e fino a 5 capi, compenso unico complessivo	» 300	» 600
per ogni capo successivo . . .	» 30	» 60
c) suini: per il primo capo e fino a 5 capi, compenso unico complessivo . .	» 300	» 600
per ogni capo successivo fino a 100	» 30	» 60
oltre i 100 capi, a capo . . .	» 10	» 20
d) ovini e caprini: per il primo capo e fino a 10 capi, compenso unico complessivo	» 150	» 300
per ogni capo successivo . . .	» 10	» 20
18. — Certificato di adempimento delle norme previste dall'art. 86 del vigente regolamento di polizia veterinaria, nei casi di animali sospetti di rabbia per i quali sia stata richiesta e concessa l'osservazione a domicilio dei detentori	» 2000	» 4000
19. — Certificato e stesura del referto segnaletico per la classificazione dei cani ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del vigente regolamento di polizia veterinaria .	» 1000	» 2000
20. — Certificato attestante la idoneità dei riproduttori maschi dei centri di F.A. destinati alla monta privata di cui all'articolo 103 del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320):		
per ogni capo	» 2000	» 4000
21. — Certificato attestante l'effettuazione degli accertamenti diagnostici per riproduttori maschi di cui agli articoli 103, 109 e 140 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 . .	» 3000	» 5000
22. — Certificato di sanità per le bovine adibite alla produzione di latte da potersi consumare « crudo » (art. 32 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994)	» 2000	» 3000
23. — Certificato di sanità per gli animali da allevamento importati dall'estero per il prescritto periodo di osservazione (art. 49 del regolamento di polizia veterinaria):		
fino a 5 capi, a capo	» 400	» 800
da 5 capi a 50 capi, a capo . . .	» 200	» 400
olre i 50 capi, a capo	» 50	» 100
(per gli ovini e suini i compensi sono ridotti di 1/4).		
24. — Certificato attestante l'avvenuta disinfezione degli automezzi di trasporto per il trasferimento degli animali ai sensi dell'art. 64 del regolamento di polizia veterinaria:		
per ogni automezzo	» 500	» 1000
25. — Attestato sanitario di scorta per il trasporto fuori comune di organi e ghiandole animali destinati agli stabilimenti industriali che preparano prodotti opoterapici (decreto ministeriale 1° febbraio 1939):		
fino a 50 kg.	» 700	» 1500
oltre i 50 kg.	» 500	» 1000
26. — Certificato attestante l'avvenuto abbattimento di animali infetti (art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1968) . .	» 500	» 800
27. — Certificato relativo all'osservanza delle disposizioni previste dai piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina con o senza sopralluogo	» 500	» 800

	Minimi	Massimi
28. — Trattamento immunizzante eseguito negli impianti comunali qualora la misura del relativo compenso non sia prevista da specifiche disposizioni:		
A) vaccinazione anticarbonchiosa (ematico sintomatico) (articoli 114, 119 e 120 del regolamento di polizia veterinaria):		
a) per ogni capo bovino fino a 50 capi	L. 200	L. 400
oltre 50 capi, a capo	» 100	» 300
b) per ogni capo ovino o caprino fino a 50 capi	» 50	» 100
oltre 50 capi, a capo	» 40	» 70
Sierificazione anticarbonchiosa (ematica e sintomatica):		
a) per ogni bovino, fino a 50 capi .	» 400	» 800
oltre 50 capi, a capo	» 200	» 500
b) per ogni capo ovino o caprino, fino a 50 capi	» 60	» 120
oltre 50 capi, a capo	» 50	» 70
B) vaccinazione antirabbica eseguita nei locali comunali	» 250	» 350

(86)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Trevit Alfa, della ditta S.A.S.S. - Laboratorio chimico, con sede in Reggio Calabria.
(Decreto di revoca 4190/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 settembre 1957 con il quale è stata registrata al n. 12.924/1 la serie Beta 3 fiale da 2 cc. della specialità medicinale denominata Trevit Alfa, a nome della ditta S.A.S.S. - Laboratorio chimico, con sede in Reggio Calabria, via degli Arconti n. 26, ora via Magna Grecia, 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 5 novembre 1960, con il quale la ditta suddetta è stata autorizzata a porre in commercio la nuova confezione da 5 fiale × 2 cc. della serie Beta, registrata al n. 12.924/1;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della Trevit Beta prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole perchè le fiale esaminate contengono un liquido giallo-bruno e all'apertura delle medesime si nota una piccola esplosione;

Inoltre la vitamina C-1 per titolazione jodometrica è stata trovata il 58 % in meno del dichiarato;

Ritenuto, che nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la serie al controllo non corrisponde alla composizione dichiarata ed alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie Beta 3 fiale da 2 cc. della specialità medicinale denominata Trevit Alfa e della nuova confezione da 5 fiale × 2 cc. della serie Beta, rispettivamente, registrate al n. 12.924/1 con decreto in data 9 settembre 1957 e con provvedimento in data 5 novembre 1960, a nome della ditta S.A.S.S. - Laboratorio chimico, con sede in Reggio Calabria, via degli Arconti, 26, ora via Magna Grecia, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Reggio Calabria è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1970

(225) p. *Il Ministro*: DE MARIA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1970.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298 che ne ha approvato lo statuto e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, è composto dei seguenti membri:

Caporaso dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Bontempo dott. Etaliano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maggiore dott. Giuseppe, in rappresentanza della prefettura di Verona;

Riolfatti dott. Tullio, in rappresentanza del comune di Verona;

Lui dott. Arto, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(211)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1968, relativa alla disciplina sanitaria della somministrazione dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale;

Ritenuto necessario apportare alla predetta ordinanza alcune modifiche per ottenere una più rispondente disciplina della materia;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1968, citata nella premessa, è revocata e sostituita dalla seguente ordinanza.

Art. 2.

Salvo quanto disposto al successivo art. 3 è vietato cedere per l'alimentazione degli animali, nonchè detenere e utilizzare per lo stesso scopo, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mense, nonchè qualsiasi altro rifiuto alimentare che rappresenti un possibile veicolo di agenti di malattie infettive e diffusive degli animali.

Art. 3.

In deroga al divieto stabilito dall'art. 2 è consentita l'utilizzazione, a scopo alimentare, dei residui o rifiuti alimentari sopra indicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purchè vengano sottoposti a bollitura per non meno di 1 ora, o, comunque, ad idoneo trattamento risanatore, da eseguirsi in un impianto centralizzato.

La deroga, di cui al precedente comma, si estende ai rifiuti alimentari che si formano negli istituti di cura pubblici e privati, a condizione che il trattamento risanatore di cui al primo comma venga eseguito nei locali e con attrezzatura dell'istituto sotto il controllo del direttore sanitario.

In via del tutto eccezionale, per il tempo strettamente necessario all'attivazione da parte degli istituti di cura dell'impianto per il trattamento risanatore di cui al precedente comma, il medico ed il veterinario provinciali potranno autorizzare il trasferimento, verso un impianto centralizzato di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 dei rifiuti alimentari che si formano negli istituti predetti con esclusione di quelli prodotti a livello di corsie o reparti infettivi, che debbono essere distrutti in loco o comunque sterilizzati nell'ambito degli istituti medesimi.

Art. 4.

L'impianto centralizzato è il complesso di installazioni e di attrezzature tecnicamente rispondenti allo scopo e dotate di idonei requisti igienico-sanitari, dislocato al di fuori ed a conveniente distanza dagli allevamenti, avente la finalità di centralizzare il trattamento di bonifica sanitaria dei residui o rifiuti alimentari di cui al precedente art. 3, comma primo, provenienti da una o più fonti di produzione situate nell'ambito di una determinata zona o area e destinati ad uno o più allevamenti situati nell'ambito di una determinata zona o area.

Art. 5.

Chiunque intende attivare l'impianto centralizzato deve munirsi del nulla-osta come previsto per gli impianti di cui all'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il veterinario provinciale concede il nulla-osta quando in seguito al sopralluogo accerta l'idoneità dell'impianto e della sua ubicazione, nonchè la funzionalità delle installazioni e delle attrezzature.

Il veterinario provinciale nel rilasciare il nulla-osta tiene conto della competenza di altre amministrazioni ed uffici pubblici secondo quanto sancito nelle leggi e nei regolamenti.

Art. 6.

L'impianto centralizzato non deve costituire pericolo di diffusione di malattie infettive degli animali e, pertanto, in esso è vietato l'allevamento di animali di qualunque specie. La disposizione dei locali nonchè la sistemazione delle attrezzature debbono essere progettate in modo da ottenersi due reparti nettamente separati e funzionalmente autonomi: uno per la ricezione ed il trattamento dei residui da bonificare, l'altro per la eventuale conservazione e per l'inoltro dei residui bonificati.

Il personale addetto all'impianto non deve costituire veicolo passivo di propagazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi.

L'attività dell'impianto centralizzato è soggetta a vigilanza veterinaria e sottostà ai controlli dell'ufficiale sanitario, per quanto di competenza.

Art. 7.

E' vietato tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie nei depositi o discariche di rifiuti solidi urbani (immondizie) e nelle loro immediate adiacenze.

I veterinari provinciali, in relazione alle condizioni ambientali e ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, stabiliscono la distanza massima dai depositi o discariche entro la quale è vietato tenere animali in allevamento.

Ove sia necessario, i veterinari provinciali possono disporre che i depositi e le discariche siano convenientemente recintati per evitare l'accesso di animali.

Art. 8.

Il trasporto dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali deve farsi a mezzo veicoli aventi pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Per la loro raccolta debbono utilizzarsi contenitori a perfetta tenuta facilmente lavabili e disinfettabili.

E' vietato il trasporto di animali a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di residui e ri-

fiuti alimentari non bonificati ai sensi della presente ordinanza, e che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto di residui o rifiuti alimentari bonificati ai sensi della presente ordinanza a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di animali, e che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto in promiscuità con lo stesso veicolo di residui o rifiuti alimentari bonificati o non bonificati anche se contenuti in recipieni diversi.

Ogni trasporto di residui o rifiuti verso l'impianto centralizzato deve essere scortato da un buono di consegna in cui il fornitore deve indicare la quantità e la destinazione del materiale da bonificare. Analogo buono di consegna deve scortare qualsiasi trasporto di residui o rifiuti bonificati nel predetto buono il titolare dell'impianto centralizzato od il direttore sanitario dello istituto di cura deve attestare l'avvenuta bonifica ed annotare la quantità e la destinazione del materiale bonificato.

Ogni buono di consegna sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere trattenuto dal fornitore del materiale, sia da bonificare che bonificato e l'altro sarà consegnato dal trasportatore al destinatario che dovrà conservarlo per almeno tre mesi.

Art. 9.

I residui alimentari di cucina e di mensa che si formano nell'ambito delle famiglie agricole, possono essere somministrati, purchè sottoposti a cottura, direttamente agli animali dei propri allevamenti del tipo cosiddetto familiare.

Salvo quanto previsto al precedente comma, i residui o rifiuti alimentari che non possono essere bonificati per l'alimentazione degli animali in un impianto centralizzato o negli istituti di cura, debbono subire il destino dei rifiuti solidi urbani (esterni ed interni) previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

Art. 10.

Le amministrazioni comunali, d'intesa con le organizzazioni di categorie interessate e i privati, debbono regolamentare, ad integrazione dei servizi di nettezza urbana, il servizio di raccolta, trasporto ed utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari, che si formano nei fabbricati dei centri e nuclei urbani, destinati alla alimentazione degli animali.

Nel caso che le amministrazioni comunali non provvedano direttamente al servizio di cui al precedente comma, le stesse lasciano all'iniziativa privata la raccolta, il trasporto e la utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali.

Art. 11.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai residui o rifiuti alimentari che si formano nell'ambito dei porti, degli aeroporti, delle stazioni e dei valichi di confine abilitati al traffico internazionale.

I residui alimentari che si formano nelle navi, negli aeromobili, nelle vetture e carri ferroviari e negli autoveicoli provenienti dall'estero, qualora non possano essere avviati ad un unico impianto di bonifica istituito ed attivato nell'ambito del porto, dell'aeroporto, della stazione ferroviaria e dell'autostazione, debbono essere distrutti nello stesso ambito.

Art. 12.

Le carni e i visceri non destinati all'alimentazione umana, i sottoprodotti della macellazione e i residui della lavorazione delle carni, purchè riconosciuti sani, possono essere somministrati crudi qualora lo richiedano particolari esigenze alimentari per l'allevamento di determinate specie animali.

Il trasferimento delle carni e prodotti di cui al precedente comma deve farsi con la scorta di uno speciale certificato veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto la destinazione ad esclusivo uso alimentare animale.

Le carni e i prodotti di cui sopra debbono essere contraddistinti con uno speciale contrassegno e opportunamente denaturati qualora ciò sia compatibile con le esigenze dell'alimentazione animale.

Art. 13.

Il latte e i sottoprodotti della lavorazione lattiero-casearia destinati all'alimentazione degli animali non rientrano nella disciplina della presente ordinanza.

Art. 14.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Roma, addì 9 gennaio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(291)

DECRETO PREFETTIZIO 10 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto n. 1307/15-2 Gab., in data 14 maggio 1968 relativo alla ricostituzione del consiglio provinciale di Sanità per il triennio in corso;

Considerato che, in sostituzione del dott. Rino Zannoni, l'I.N.A.M. ha designato il dott. Gaetano Marano, nuovo dirigente sanitario di detto ente;

Sentito il medico provinciale;

Ritenuto di provvedere a detta sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Gaetano Marano è nominato componente, per il triennio in corso, del consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'I.N.A.M. in sostituzione del dott. Rino Zannoni.

Ascoli Piceno, addì 10 gennaio 1970

Il prefetto: TURCO

(349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di fisica dello stato solido presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra convenzionata di fisica dello stato solido, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(409)

Vacanza delle seconde cattedre di diritto penale e di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, sono vacanti le seconde cattedre di diritto penale e di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(410)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.847.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(184)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Sassano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.298.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(185)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Riano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.822.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(186)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.759.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(187)

Autorizzazione al comune di Vecchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Vecchiano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(188)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.766.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.851.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.452.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.640.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.558.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.725.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(194)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.815.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 16 febbraio 1970, alle ore 10, in Roma, presso la direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 12 gennaio 1970

(408)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 19 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,25	629 —	629,12	629,08	628,95	629,25	629,05	629,08	629,25	629.25
$ Can.	586,30	586,15	586,40	586,20	585,90	586,30	586,16	586,20	586,30	586,25
Fr. Sv.	145,81	145,80	145,79	145,775	145,70	145,81	145,74	145,775	145,81	145,80
Kr. D.	83,95	83,92	83,98	83,92	83,90	83,95	83,92	83,92	83,95	83,95
Kr. N.	87,98	87,96	87,88	87,945	87,90	87,98	87,95	87,945	87,98	88 —
Kr. Sv.	121,89	121,80	121,85	121,86	121,80	121,89	121,845	121,86	121,89	121,90
Fol.	173,28	173,25	173,28	173,215	173,10	173,28	173,20	173,215	173,28	173,30
Fr. B.	12,67	12,66	12,6675	12,6630	12,65	12,67	12,665	12,6630	12,67	12,665
Franco francese	113,27	113,30	113,32	113,295	113,10	113,27	113,29	113,295	113,27	113,30
Lst.	1510,55	1510,10	1510,10	1509,95	1509,50	1509,55	1509,85	1509,95	1510,45	1510,60
Dm. occ.	170,79	170,85	170,89	170,87	170,70	170,79	170,88	170,87	170,79	170,62
Scell. Austr.	24,32	24,32	24,31	24,3140	24,30	24,32	24,3125	24,3140	24,32	24,32
Escudo Port.	22,13	22,10	22,12	22,10	22,15	22,13	22,13	22,10	22,13	22,13
Peseta Sp.	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9,01	9 —	9 —	9 —

Media dei titoli del 19 gennaio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,725
Redimibile 3,50 % 1934	98,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,75
» 5 % (Ricostruzione)	91 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	87 —
» 5 % (Città di Trieste)	92,525
» 5 % (Beni Esteri)	87,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,65
» 5,50 % » » 1968-83	95,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,475
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,675
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,065
1 Dollaro canadese	586,18
1 Franco svizzero	145,757
1 Corona danese	83,92
1 Corona norvegese	87,947
1 Corona svedese	121,852
1 Fiorino olandese	173,207
1 Franco belga	12,664
1 Franco francese	113,292
1 Lira sterlina	1509,90
1 Marco germanico	170,875
1 Scellino austriaco	24,313
1 Escudo Port.	22,115
1 Peseta Sp.	9,005

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 14-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sogni Giuseppe, con sede in Malnate (Varese), via A. De Mohr, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 14-VA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che il punzone recante il predetto marchio di identificazione e stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(217)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il successivo 12 settembre, registro n. 36 Finanze, foglio n. 217, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 22 novembre 1967 dall'aiutoricevitore aggiunto del lotto Verrascina Saverio avverso la mancata applicazione nei suoi confronti dello art. 1 della legge 4 febbraio 1966 n. 32 ed il conseguente mancato inquadramento nel ruolo organico degli aiutoricevitori con qualifica pari a quella rivestita e con conservazione delle maturate anzianità di qualifica e di carriera.

(77)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1969 al 28 febbraio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 181/69, n. 194/69 e n. 285/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	973,10	410,60
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % .	14.098,10	13.535,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % .	20.937,50	20.937,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.975,00	26.975,00
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.846,25	1.283,75
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % .	14.971,25	14.408,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	25.287,50	25.287,50
		c) superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.129,35	2.566,85
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % .	16.254,35	15.691,85
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.912,50	20.912,50
	85	II. non contenenti né amido, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.975,00	26.975,00

(12197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70, per destinazione all'alimentazione animale, del frumento tenero acquistato dalla organizzazione di intervento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 202, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali previsti dal regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, e successivi regolamenti C.E.E. in materia;

Vista la propria deliberazione 9 settembre 1969 ed annesso atto disciplinare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 249 del 1° ottobre 1969 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna 1969/70;

Vista la propria deliberazione 8 ottobre 1969 ed annesso regolamento, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 3 novembre 1969 sulle condizioni e modalità di vendita sul mercato interno della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969/70, dei cereali acquistati dall'organizzazione in intervento e rimessi in vendita per la normale utilizzazione dei Paesi della Comunità;

Ritenuta la necessità di stabilire condizioni e modalità anche per la vendita sul mercato interno della Comunità nel corso della stessa campagna, per destinazione all'alimentazione animale, di frumento tenero acquistato dall'organizzazione di intervento, tenendo conto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 120/67 la vendita di frumento tenero per tale destinazione è subordinata alla condizione che il cereale sia reso inadatto al consumo umano mediante denaturazione;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 172 del 27 giugno 1967, n. 643/68 e n. 644/68 del 29 maggio 1968, n. 1150/68 del 30 luglio 1968, numero 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 1504/69 del 30 luglio 1969, che stabiliscono le norme generali per la vendita, da parte degli organismi di intervento di frumento tenero denaturato o da denaturare, nonchè le norme generali relative alla denaturazione ed alla corresponsione di un premio per la denaturazione medesima effettuata da privati;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 1404/69 del 18 luglio 1969 e n. 1583/69 dell'8 agosto 1969 relativi al premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1969/70;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 12 novembre 1969, concernente la denaturazione del frumento tenero e la concessione del relativo premio a privati detentori.

Nell'adunanza del 27 novembre 1969

Ha deliberato:

Per la vendita sul mercato interno della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969/70, del frumento tenero acquistato dagli assuntori dei servizi di intervento dell'A.I.M.A. da destinare all'alimentazione animale nei Paesi della Comunità si procede secondo le condizioni e modalità stabilite nel regolamento allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, con l'allegato regolamento, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1969

Il presidente: SEDATI

Regolamento per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, durante la campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70, di frumento tenero acquistato dagli assuntori dei servizi di intervento e destinato all'alimentazione animale.

I - *Condizioni generali di vendita*

1. Nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1969/70, le vendite sul mercato della Comunità economica europea per destinazione al consumo animale nei Paesi della Comunità del frumento tenero acquistato dagli assuntori del servizio di intervento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono effettuate secondo le condizioni e modalità contenute nel regolamento annesso alla deliberazione A.I.M.A. 8 ottobre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 3 novembre 1969, salvo quanto stabilito con il presente regolamento.

2. L'A.I.M.A. ai sensi dei regolamenti C.E.E. n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 1150/68 del 30 luglio 1968 e n. 1504/69 del 30 luglio 1969, pone in vendita il frumento tenero, denaturato o da denaturare, mediante pubblici avvisi di gara espressamente ed esclusivamente riferiti a frumento tenero denaturato oppure a frumento tenero da denaturare.

3. Nei pubblici avvisi di gara sono indicate le quantità di prodotto poste in vendita, i luoghi nei quali la merce è immagazzinata, l'assuntore che detiene il prodotto e che provvede alla consegna, il prezzo minimo di vendita, l'importo della cauzione prescritta per l'acquisto, la quantità minima di prodotto cui l'offerta deve essere riferita, nonchè altre eventuali condizioni specifiche di vendita.

4. L'offerta di acquisto presentata ai sensi del presente regolamento e dei pubblici avvisi di gara emessi in base ad esso, comporta l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in essi contenute, senza riserve nè limitazioni.

5. Tutte le eventuali controversie sorgenti fra l'assuntore e l'acquirente nell'esecuzione della vendita, in mancanza di componimento amichevole, saranno deferite, a cura della parte più diligente, all'arbitrato irrituale presso l'Associazione granaria di Milano, oppure presso l'Associazione del commercio dei cereali e dei semi di Genova, secondo le norme di dette associazioni.

II - *Vendita di frumento tenero denaturato*

1. Il frumento tenero denaturato è posto in vendita « tale e quale » per qualità, caratteristiche e condizionamento ed avente, anteriormente all'operazione di denaturazione, la proprietà di frumento sano, leale e mercantile, con caratteristiche non inferiori a quelle minime prescritte per la ricevibilità da parte dell'organismo di intervento, denaturato mediante colorazione secondo il seguente metodo di riferimento:

a) sciogliere sia 30 grammi di colorante, concentrato a 85%, sia 51 grammi di colorante, concentrato a 50%, di Bleu Patente V (n. Schulz: 826; numero C.E.E.: E 131) in un minimo di 2,5 litri ed un massimo di 3 litri di acqua pura;

b) colorare 100 Kg. di frumento tenero proveniente da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità della lettera *a*);

c) mescolare 80 Kg. di frumento tenero da denaturare con almeno 20 Kg. di chicchi colorati come indicato alla lettera *b*), in modo che essi siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

Tuttavia, la denaturazione può essere effettuata anche secondo altro metodo autorizzato dalla Comunità economica europea.

2. Il prezzo minimo di vendita del frumento tenero denaturato è quello di cui alla annessa tabella, distintamente per centri di giacenza del frumento tenero. Tale prezzo è riferito a merce tale e quale per qualità, caratteristiche e condizionamento, resa su veicolo dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore e ritirata nel mese di agosto 1969.

3. Il prezzo proposto nell'offerta d'acquisto non deve essere inferiore a quello minimo di vendita indicato nell'annessa tabella.

4. Per prezzo di cessione, dovuto dall'acquirente, si intende quello proposto nell'offerta di acquisto, aumentato della maggiorazione mensile del prezzo di intervento dell'orzo, di cui alla tabella *D* annessa all'atto disciplinare allegato alla deliberazione A.I.M.A. 9 settembre 1969 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 1° ottobre 1969) relativa al mese di effettivo ritiro del frumento tenero denaturato.

Per la merce ritirata dall'acquirente nei mesi di giugno e luglio 1970, la maggiorazione mensile da applicare è quella del precedente mese di maggio.

5. L'offerta, per essere valida, deve essere espressamente riferita a frumento tenero denaturato. Sulla parte esterna della busta chiusa contenente l'offerta deve essere posta la dicitura « Offerta per l'acquisto di frumento tenero denaturato ».

6. La quantità di prodotto attribuita è consegnata all'acquirente nel magazzino di giacenza a mano a mano che vengono eseguite le operazioni di denaturazione.

All'atto della consegna del prodotto all'acquirente si fa luogo, in contraddittorio fra l'acquirente stesso e l'assuntore, all'accertamento della qualità, del peso metrico e del condizionamento del prodotto stesso.

III - *Vendita di frumento tenero da denaturare*

1. Il frumento tenero posto in vendita per essere denaturato e di qualità sano, leale e mercantile, avente caratteristiche non inferiori a quelle minime previste per la ricevibilità da parte dell'organismo di intervento.

2. Il prezzo minimo di vendita è quello base indicato nello avviso di gara, prezzo che si intende riferito a merce ritirata dall'acquirente nel mese di agosto 1969, resa su veicolo od altro mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore e per frumento tenero della qualità tipo definita nella tabella *B* annessa all'atto disciplinare allegato alla deliberazione A.I.M.A. 9 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 1° ottobre 1969.

3. Il prezzo proposto nell'offerta non deve essere inferiore a quello minimo di vendita indicato nell'avviso di gara.

4. Il prezzo di cessione è quello proposto nell'offerta di acquisto, aumentato o ridotto, in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciute alla consegna e calcolate ed applicate ai sensi dell'art. 8 del citato atto disciplinare 9 settembre 1969, ed aumentato della maggiorazione mensile del prezzo di intervento del frumento tenero relativa al mese di effettivo ritiro della merce stessa, prevista nella tabella *D* annessa all'atto disciplinare medesimo.

Per la merce ritirata dall'acquirente nei mesi di giugno e luglio 1970, la maggiorazione mensile da applicare è quella del precedente mese di maggio.

5. L'offerta deve essere espressamente riferita a grano tenero da denaturare e deve contenere l'indicazione del metodo di denaturazione che si intende seguire, scelto fra quelli indicati nell'avviso di gara, nonchè del giorno iniziale e di quello finale del periodo nel quale le operazioni di denaturazione si intendono eseguire. Sulla parte esterna della busta chiusa contenente l'offerta deve essere posta la dicitura « Offerta per lo acquisto di grano tenero da denaturare ».

6. L'offerente di cui sia stata accettata l'offerta ha l'obbligo di denaturare, alle condizioni dell'offerta accettata e sotto il controllo dell'A.I.M.A. la quantità di frumento tenero acquistata.

7. Per la denaturazione effettuata, l'acquirente ha diritto ad ottenere dal Ministero delle finanze il pagamento del relativo premio vigente al momento dell'accertato compimento della denaturazione e nella misura stabilita dai regolamenti comunitari, in base a domanda presentata in conformità dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 12 novembre 1969, concernente la denaturazione del frumento tenero e la concessione ai privati detentori del relativo premio.

Visto, *il Presidente*: SEDATI

ALLEGATO

Tabella dei prezzi minimi di vendita del frumento tenero denaturato, base agosto 1969, distintamente per centri di giacenza del prodotto.

Centri di commercializzazione del frumento tenero delle provincie di:	Prezzo minimo di vendita del frumento tenero denaturato Lit. per q.le
—	—
Alessandria	4.256
Asti	4.223
Cuneo	4.145
Novara	4.239
Torino	4.175
Vercelli	4.223
Bergamo	4.272
Brescia	4.305
Como	4.239
Cremona	4.338
Mantova	4.372
Milano	4.272
Pavia	4.288
Varese	4.223
Belluno	4.288
Padova	4.388
Pordenone	4.261
Rovigo	4.422
Treviso	4.338
Udine	4.256
Venezia	4.355
Verona	4.355
Vicenza	4.355
Gorizia e Trieste	4.239
Bologna	4.455
Ferrara	4.455
Forlì	4.506
Modena	4.422
Parma	4.388
Piacenza	4.338
Ravenna	4.506
Reggio Emilia	4.405
Arezzo	4.712
Firenze	4.628
Grosseto	4.746
Livorno	4.628
Lucca	4.595
Pisa	4.611
Pistoia	4.611
Siena	4.678
Ancona	4.628
Ascoli Piceno	4.678
Macerata	4.644
Pesaro - Urbino	4.577
Perugia	4.729
Terni	4.800
Frosinone	4.970
Latina	4.978
Rieti	4.594
Roma	4.893
Viterbo	4.817
Campobasso	4.755
Chieti	4.743
L'Aquila	4.644
Pescara	4.751
Teramo	4.703
Avellino	5.041
Benevento	4.814
Caserta	5.081
Napoli	5.425
Salerno	5.066
Bari	4.797
Brindisi	4.703
Foggia	5.219
Lecce	4.706
Taranto	4.703
Matera	4.772
Potenza	4.802
Catanzaro	4.800
Cosenza	4.825
Reggio Calabria	4.712
Caltanissetta	4.511
Catania	4.611
Enna	4.544
Messina	4.695
Palermo	4.695
Cagliari	4.492
Sassari	4.482

Visto, *il Presidente*: SEDATI

(282)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ottanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli, a ottanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

iscrizione all'albo professionale;

B) Età non superiore a 45 anni, salve le elevazioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, a favore di particolari categorie di cittadini.

I medici di ruolo e fuori ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età;

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

E) Godimento dei diritti politici;

F) Siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale, Ufficio 2° - Sezione 1ª) viale della Agricoltura 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 45° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite stesso;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;

o) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo articolo 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici (quali, ad esempio, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame), i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.) ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare);

4) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame saranno costituite da:

a) una prova scritta, consistente nello svolgimento, mediante sintetici e riassuntivi elaborati, di tre brevi temi, concernenti tre argomenti rispettivamente di patologia o clinica medica, di patologia o clinica chirurgica e di medicina legale assicurativa;

b) una prova pratica con relazione scritta concernente:

esame clinico di un soggetto, integrato da eventuali ricerche collaterali, con redazione dell'apposito modulo SS. 4 in uso per la assicurazione obbligatoria per l'invalidità; nel modulo stesso dovrà essere precisato il giudizio medico-legale ed aggiunta — nelle pagine che all'uopo verranno indicate — una breve sintesi del caso esaminato, dal punto di vista etiopatogenetico, clinico-semeiologico e terapeutico;

c) una prova orale:

su argomenti di semeiotica, di patologia medica e chirurgica, e sulle più fondamentali nozioni di medicina legale e delle assicurazioni sociali, di igiene e patologia del lavoro, di legislazione sanitaria italiana in campo sociale e previdenziale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata, e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento d'identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i trenta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di preferenza e di precedenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica di brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore e mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto e deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposta attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) *e* 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia. In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 45° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nella forma e nei modi previsti dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata, il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che per qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il documento di cui alla lettera c) *dovrà essere di data non anteriore a quella della comunicazione di richiesta dei documenti personali; i documenti di cui alle lettere* e), f) *e* g) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale della categoria direttiva del ruolo sanitario e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità, comprensivo di un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, l'indennità integrativa speciale (attualmente di L. 10.200 mensili), l'indennità speciale mensile lorda di L. 15.000, l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 39 del 29 maggio 1969 e l'indennità medica di L. 45.000 mensili lorde, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

L'esercizio dell'attività professionale extra-ufficio potrà essere consentita a condizione che:

non vada a detrimento degli obblighi di servizio e delle attribuzioni di ciascun sanitario;

non contrasti con le finalità e con l'interesse dell'istituto;

non si concreti in incarichi a carattere continuativo presso altre amministrazioni pubbliche o private;

non riguardi, comunque, assicurati che abbiano in corso pratiche di prestazioni con l'istituto.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR)

. l . sottoscritt .. . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat . a . . . . il . . . . . .

(2) . . . . *domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso per esami e per titoli a ottanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).*

A tal fine . l . sottoscritt .. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt .. nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)

presso . . . .;
(indirizzo dell'università)

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritto all'albo professionale dal . . . ;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . .;

i) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (6).

. l . sottoscritt .. unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina, . l . sottoscritt .. si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt .. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data .

Firma

da autenticarsi (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite di età.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(127)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggregato alla commissione esaminatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo stesso anno, registro n. 7, foglio n. 138, con il quale venne bandito un concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre stesso anno, registro n. 32, foglio n. 131, con il quale venne disposta la nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Ravvisata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto per l'espletamento delle prove di lingue estere;

Decreta:

Il prof. Stefano Giacopino, titolare ordinario per l'insegnamento delle *lingue estere presso l'istituto tecnico commerciale* « Leonardo da Vinci » in Roma, è nominato membro-aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove di lingue estere.

Al sopraindicato membro aggiunto della commissione esaminatrice compete il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1969
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 272

(227)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il supplemento straordinario al n. 1 (gennaio 1970) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 12 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1969, registro n. 35, foglio n. 35, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

(359)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1969, con il quale è indetto un concorso per ventiquattro premi-acquisto di lire 500.000 ciascuno per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1969, registro n. 10, foglio n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1969;

Ritenuto, nell'interesse dell'amministrazione, di prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domande e delle tesi per la partecipazione al concorso di cui trattasi per incrementare il numero degli aspiranti ed assicurare una migliore e più adeguata scelta delle tesi presentate;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle tesi e delle domande di partecipazione al concorso per ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di lire 500.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario,

o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 febbraio 1969, indicato nelle premesse, è prorogato al 30 dicembre 1969.

I titoli ed i documenti indicati nell'art. 4 dovranno essere consegnati entro il termine del 30 dicembre 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 292

(165)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove pratiche d'esame del concorso a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove pratiche d'esame del concorso a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — indetto con decreto ministeriale n. 10(10)P.I.a.3 dell'8 gennaio 1968 — avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 14 febbraio 1970.

(360)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 780 in data 25 febbraio 1969, con il quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 3976 in data 30 ottobre 1969, con il quale veniva stralciata dal bando di concorso di cui al citato decreto n. 780 la condotta ostetrica del comune di Portula;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli nonchè le proposte dell'ordine dei medici della provincia;

Visto il proprio decreto n. 103 in data 2 gennaio 1970, con il quale la sig. Ester Pasteris, ostetrica condotta del comune di Saluggia è stata nominata componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Stoppani prof. dott. Alberto, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Lezzi dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura di Vercelli;

Siliquini prof. Nicola, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Biella scelto nell'ambito della terna proposta dall'ordine dei medici;

Cottafani prof. Marco, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Gattinara;

Pasteris Ester, ostetrica condotta del comune di Saluggia.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Vercelli, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli, dei comuni interessati.

Vercelli, addì 2 gennaio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(169)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1399 in data 26 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1263;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Asti, nonchè della proposta dell'ordine dei veterinari della provincia di Asti;

Visto il decreto del medico provinciale di Asti n. 3452 del 16 dicembre 1969 con il quale il dott. Ciocca Oreste, veterinario condotto titolare di Villanova d'Asti è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso suddetto, secondo quanto previsto dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso suddetto è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Pavese dott. Giovanni, vice prefetto ispettore;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Ciocca dott. Oreste, veterinario condotto di Villanova di Asti.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Asti, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nell'albo pretorio della prefettura di Asti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Asti, addì 16 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: REGIS

(350)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 814 in data 29 gennaio 1969, relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 3914 in data 23 settembre 1969, concernente la nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 4602 in data 25 ottobre 1969, relativo alla ammissione agli esami dei candidati;

Visti i verbali d'esame rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 35 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968:

1. Meloni Sergio	punti	76,910
2. Burgassi Canzio	»	72,240
3. Sagri Pierdomenico	»	67,500
4. Maggini Mario	»	66,140
5. Negri Aldo	»	65,321
6. Mariotti Piero	»	65,230
7. Del Francia Franco	»	64,592
8. De Pascale Carlo	»	62,220
9. Bicchielli Amos	»	59,990
10. Ferrari Giovanni	»	58,064
11. Lamberti Giuseppe	»	57,185
12. Biagi Valente	»	57,000
13. Roco Mario	»	56,857
14. Scardigli Franco	»	56,640
15. Isabella Mariano	»	55,556
16. Dell'Aquila Alfredo	»	55,000
17. Madella Amadei Daniele	»	54,500
18. Deni Danilo	»	54,500
19. Di Nardo Gianfranco	»	53,500
20. Fabris Guglielmo	punti	53,500
21. Mestripieri Bruno	»	52,847
22. Martelli Franco	»	51,550
23. Migone Gianfilippo	»	51,500
24. Franco Mario	»	51,000
25. Salvi Giovanni	»	51,000
26. Annarumma Giuseppe	»	50,750
27. Melchiorri Giampiero	»	50,180
28. Bolognesi Paolo	»	50,000
29. Vezzani Luciano	»	47,000
30. Gambetti Corrado	»	46,000
31. Ramazzotti Franco	»	46,000
32. Vezzani Emore	»	45,000
33. Benassi Giampaolo	»	44,500
34. Perrone Lorenzo	»	43,000
35. Meloni Gianluigi	»	42,500
36. Costi Vincenzo	»	42,180
37. Calitri Vito	»	42,000
38. Pulcini Marcantonio	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 24 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5354 in data odierna relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse dai candidati in ordine alla assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnata:

1) Meloni Sergio: condotta unica di Firenze;

2) Burgassi Canzio: condotta unica di S. Casciano V. Pesa;

3) Sagri Pier Domenico: condotta consorziale di Dicomano - Londa - San Godenzo;

4) Maggini Mario: condotta consorziale di Rignano sull'Arno - Incisa Valdarno;

5) Negri Aldo: condotta consorziale di Vernio - Cantagallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 24 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(170)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.